

Le attività di ristorazione da lunedì 26/04/2021 dopo il DL n° 52/2021

Proviamo a fare un COLLAGE ...

di Lazzaro FONTANA (*)

(*) - C.te del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche (RE)

(*) - Componente dell'Ufficio di STAFF della Presidenza Nazionale ANVU

ABSTRACT:

Gli esercizi di ristorazione non possono servire a banco.

Vendita per asporto nei BAR dopo le 18,00: meglio essere prudenti.

Le mense possono continuare a servire i lavoratori al chiuso.

Cosa si deve intendere per "all'aperto".

Cosa possono fare i Circoli Privati.

Con il DL n° 52/2021 da lunedì 26/04/2021 iniziano le riaperture, in modo graduale, di diverse attività dopo un lungo periodo di sospensione delle stesse disposto come misura per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il DL n° 52/2021 si sovrappone, senza modificarlo esplicitamente, al DPCM 02/03/2020 creando non pochi dubbi interpretativi ed applicativi.

Vediamo di procedere con ordine, usando come base per il nostro COLLAGE il DPCM 02/03/2021 inserendovi in modo cronologico e razionale le norme che si sono succedute dopo la sua emanazione.

Il DPCM del 02/03/2021:

- era inizialmente vigente dal 06/03/2021 al 06/04/2021 (art 57 comma 1 del DPCM 02-03-2021),
- è stato prorogato una prima volta dal 07/04/2021 al 30/04/2021 (art. 1 comma 1 del DL n° 44/2021),
- è stato prorogato una seconda volta dal 01/05/2021 al 31/07/2021.

Si tenga però presente che il DPCM 02/03/2021,

- con riferimento alle misure relative alle ZONE GIALLE era stato "disapplicato", o per meglio dire era stato disposto (art. 1 comma 2 del DL n° 44/2021) che nelle ZONE GIALLE si applicavano temporaneamente le misure delle ZONE ARANCIONI, dal 07/04/2021 al 30/04/2021
- tale periodo di disapplicazione è stato successivamente ridotto (art. 1 comma 2 del DL n° 52/2021) al 25/04/2021 ripristinando da lunedì 26/04/2021 la validità delle misure previste per le ZONE GIALLE ove, con riferimento ai parametri di zonizzazione in essere, le singole Regioni sono ivi collocate con Ordinanza Ministeriale (di veda l'Ordinanza Ministero della Salute n° 6911 del 23/04/2021).

QUESTO ERA IL TESTO ORIGINALE DEL DPCM 02/03/2021

Art. 27
(ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)

1. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
2. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
3. Le attività di cui al primo periodo del comma 1 restano consentite a condizione che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.
4. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 3.
5. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

QUESTO È IL TESTO DEL DL N° 52/2021 CHE, CON I PROPRI ARTICOLI 1 E 4 DA LUNEDÌ 26/04/2021 SI “SOVRAPPONE” PARZIALMENTE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 27 DEL DPCM 02/03/2021.

ART. 1

RIPRISTINO DELLA DISCIPLINA DELLE ZONE GIALLE E ULTERIORI MISURE PER CONTENERE E CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2020, n. 35*.
2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44*, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.

ART. 4

(ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)

1. Dal 26 aprile 2021, NELLA ZONA GIALLA, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, CON CONSUMO AL TAVOLO ESCLUSIVAMENTE ALL'APERTO, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
2. Dal 1° giugno 2021, NELLA ZONA GIALLA, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, SONO CONSENTITE ANCHE AL CHIUSO, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

**QUESTO È IL TESTO CHE RITENGO
SIA IL RISULTATO “RAGIONATO” DELLA “SOVRAPPOSIZIONE”
DEL DL N° 52/2021 AL DPCM 02/03/2021
(si veda il dettaglio nel prospetto sinottico allegato)**

**DPCM 02/03/2021
Art. 27
(Attività dei servizi di ristorazione)**

1. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, circoli ricreativi, culturali e sociali che hanno la qualifica di ETS, giusto quanto disposto dall'art. 2-bis della L. n° 29/2021 che ha convertito il DL n° 2/2021) con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 22:00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
2. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
3. Le attività di cui al primo periodo del comma 1 restano consentite a condizione che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.
4. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 3.
5. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

FACCIAMOCI ORA ALCUNE DOMANDE RELATIVAMENTE AL “NUOVO TESTO” E PROVIAMO A DARCI DELLE RISPOSTE ...

1) Si può SERVIRE un caffè (od una pasta, un gelato od un panino) a banco?

SI, ma a banco lo si può SOLO SERVIRE, cioè consegnare ... per l'asporto od il consumo all'esterno del locale di somministrazione: **UNA COSA È SERVIRE ED UN'ALTRA È CONSUMARE.**

ATTENZIONE: il cliente **NON PUO' MAI CONSUMARE ALL'INTERNO DEI LOCALI DELL'ESERCIZIO DI RISTORAZIONE O NELLE ADIACENZE DELLO STESSO QUANTO IVI ACQUISTATO**, siano alimenti o bevande (si veda il comma 2 dell'art. 27), ma deve farlo, successivamente, ad esempio presso la propria abitazione/ufficio (al limite dentro la propria auto).

Questo anche nel caso “di prelievo” in autonomia da parte del cliente degli alimenti e delle bevande (ad esempio da dentro una vetrina frigo “a libero servizio”).

Ovviamente se il cliente/avventore effettua tale “prelievo” o si fa servire a banco dal titolare dell'esercizio e poi si siede al tavolo all'aperto a ciò destinato (prevedibilmente nell'adiacenza dell'esercizio in questione e messo a disposizione dal titolare dell'attività in questione) ed ivi consuma gli alimenti e le bevande la situazione è rispettosa della norma in quanto tale fattispecie è prevista dalla stessa.

Ovviamente **nulla osta a che un cameriere prenda l'ordine/comanda e poi serva i clienti/avventori** direttamente al tavolo all'aperto.

Si ritiene rispettosa della norma anche la situazione in cui un cliente, tra le 5,00 e le 18,00, acquista un gelato (od un trancio di pizza) per asporto da un esercizio di ristorazione e poi lo consuma, ad esempio, su di una panchina a lato strada ma a debita distanza da tale esercizio.

Si ricorda che **dalle 18,00 alle 22,00** (si veda il comma 1 terzo periodo dell'art. 27) è **previsto un esplicito divieto di consumo di alimenti e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico** anche NON nelle adiacenze dell'esercizio di ristorazione.

Nell'occasione si ricorda, altresì, che dopo le 22,00 (e fino alle 05,00 - durante il cosiddetto coprifuoco) è vietato anche solo spostarsi senza giustificato motivo: immaginiamoci consumare alimenti e bevande per strada ...

2) I bar (e le altre attività identificate dal codice ATECO 56.3 quale attività prevalente) devono cessare la vendita per asporto alle 18,00?

Ci sarebbero diverse argomentazioni per dire di NO, in quanto una lettura sistemica del DPCM 02/03/2021 farebbe ritenere privo di ragionevolezza ed implicitamente “abrogato” il divieto di asporto degli alimenti e delle bevande a dette attività dalle 18,00 alle 22,00 quando, nel medesimo lasso temporale, si può effettuare la somministrazione ai tavoli all'aperto e gli spostamenti delle persone fisiche sono “liberi”.

È però prudente, in sede di prima applicazione ed in attesa di indicazioni ministeriali, non effettuare l'asporto dopo le 18,00 per evitare effetti poi non facilmente gestibili sulla MOVIDA serale.

Si ricorda che, comunque, dalle 18,00 alle 22,00, vi è il divieto di consumare alimenti e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico (si veda il comma 1 terzo periodo dell'art. 27): ovviamente esclusi quelli all'uopo dedicati “al consumo” (cioè quelli ove vi sono, gestiti dagli esercenti, i tavoli all'aperto).

3) Le mense ed i catering continuativi su base contrattuale possono continuare a servire **AL CHIUSO** in **ZONA GIALLA**?

Si ritiene di **SI**, anche se l'inciso inserito nel comma 1 dell'art. 1 del DL n° 52/2021 "svolte da qualsiasi esercizio" fa sorgere qualche dubbio.

Tali dubbi si possono, però, superare, con una lettura sistemica del DPCM 02/03/2021 che fa considerare completamente privo di ragionevolezza una interpretazione/applicazione che vieta dette attività nelle ZONE GIALLI e le consente esplicitamente, invece, nelle ZONE ARANCIONI e ROSSE.

4) Cosa si intende per "all'aperto"?

Un tavolo posto su un'area senza nessuna copertura e nulla attorno (nulla ad una distanza ragionevole ...), è certamente collocato all'aperto.

Si ritiene, però, che un tavolo (**dove deve avvenire la consumazione**) possa essere considerato ugualmente collocato all'aperto qualora sia posizionato al di sotto di **portici, tettoie e coperture di materiale vario, anche impermeabile, verande, loggiati, balconate, dehors o sotto ombrelloni o strutture similari, nella misura in cui questi sono aperti (cioè senza ostacoli di vario tipo e l'aria vi può girare liberamente) almeno su tre lati.**

Se la veranda o il portico in questione è circondato da strutture in materiale plastico, vetro od altro su guide scorrevoli od altrimenti rimovibili queste devono necessariamente essere "accumulate" o rimosse in modo da lasciare passare liberamente l'aria "corrente" almeno su tre lati, in quanto altrimenti si incorrerebbe in una sorta di "locale" o luogo chiuso dove è vietato svolgere l'attività di ristorazione fino al 31/05/2021.

Volendo guardare il tutto da un punto di vista "più tecnico", cioè della geometria solida, si ritiene possa considerarsi collocato all'aperto anche un tavolo posto all'interno di una ideale struttura solida che risulti non delimitata fisicamente, anche temporaneamente, per almeno il 50 % della sua area della superficie totale.

Ad ogni buon fine si precisa che le "gallerie coperte", interne ai centri commerciali, ai parchi commerciali ed alle altre strutture ad essi assimilabili NON POSSONO essere considerate luoghi aperti ai fini del rispetto della normativa in questione, anche se l'area di sedime è di uso pubblico od aperta al pubblico.

5) I circoli privati possono consegnare a domicilio, vendere per asporto e somministrare alimenti e bevande ai loro associati?

SI: i circoli ricreativi, culturali e sociali che hanno la qualifica di ETS, secondo quanto disposto dall'art. 2-bis della L. n° 29/2021 che ha convertito il DL n° 2/2021, possono sicuramente continuare (lo potevano già fare a far data dal 15/03/2021 anche nelle ZONE ARANCIONI e ROSSE) a consegnare a domicilio ed effettuare ristorazione per asporto (in pratica vendere ...) alimenti e bevande ai loro associati.

Più complessa la situazione è, invece, se vogliono effettuare (ovviamente sempre e solo ai soli loro soci) un'attività di somministrazione vera e propria, cioè il consumo in loco, al tavolo all'aperto, come possono fare i Pubblici Esercizi, in quanto la somministrazione degli alimenti e delle bevande per i circoli è lecitamente effettuabile solo all'interno (quindi al CHIUSO ...) dei loro locali - questo è esplicitamente previsto dall'art. 4 del DM n° 564/1992 (*I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici ...*) e dal DPR n° 235/2001.

Alcuni TAR ritengono però superabile questo "vincolo" se la somministrazione avviene all'aperto ma all'interno, comunque, di "una struttura", **cioè ad esempio di un'area recintata ed "inaccessibile" ai non soci**, qualora vi si possa entrare solo attraverso "un filtro" umano (vi è del personale che presidia, anche con un controllo da remoto, i varchi e controlla che chi entra sia effettivamente un socio) o fisico (cancelli o porte con apertura a badge o con un altro sistema di identificazione del socio, ovvero con una chiave in possesso dello stesso).

Per i Circoli Privati la situazione si sbloccherà in modo inequivocabile, con riferimento alla somministrazione, solo dal 01/06/2021 (si veda il comma 2 dell'art. 4 del DL n° 52/2021 che prevede esplicitamente che da tale data la ristorazione si possa effettuare al tavolo non solo esclusivamente all'aperto ma ANCHE AL CHIUSO).

XXX --- XXX

Quanto sopra è stato elaborato tenendo presenti i principi del diritto e nel rispetto della ragionevolezza, ma è sicuramente cedevole a fronte di diverse interpretazioni della Presidenza del Consiglio Ministri, dei Ministeri competenti o delle Regioni.

DAL 26/04/2021 AL 30/05/2021

L'ART. 27 del DPCM 02/03/2021

RITIENGO CHE SI POSSA LEGGERE COSI' ...

“VECCHIO” Art. 27 (Attività dei servizi di ristorazione)	NOTE	“NUOVO” Art. 27 (Attività dei servizi di ristorazione)
<p>Comma 1 - Primo periodo.</p> <p>Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00.</p>	<p><i>Questo periodo è da leggersi:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>integrato rispetto al luogo ove il cliente può legittimamente “consumare”, cioè esclusivamente <u>al tavolo ed all’aperto</u>, tendendo presente che <u>al chiuso al tavolo</u> le attività di ristorazione (nel loro complesso, cioè servizio e consumo sul posto, ovvero la somministrazione) sono possibili solo dal 01/06/2021 e con una limitazione oraria dalle 5,00 alle 18,00, limitazione che sarà più restrittiva rispetto al consumo ai tavoli all’aperto;</i>- <i>modificato relativamente agli orari nei quali si può svolgere l’attività in quanto ora bisogna prendere a riferimento gli orari nei quali ci si può spostare in ZONA GIALLA.</i>	<p>Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, circoli ricreativi, culturali e sociali che hanno la qualifica di ETS, giusto quanto disposto dall’art. 2-bis della L. n° 29/2021 che ha convertito il DL n° 2/2021) con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 22:00.</p>

<p>Comma 1 - Secondo, terzo e quarto periodo</p> <p>Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.</p>	<p><i>Invariato</i></p>	<p>Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.</p>
<p>2. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.</p>	<p><i>Si potrebbe leggere come abrogato implicitamente l'ultimo periodo relativo alle attività con il codice ATECO 56.3 (bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche) in quanto è razionalmente illogico che sia possibile per dette attività il consumo "in loco" ma non la vendita per asporto. È però prudente, in sede di prima applicazione ed in attesa di indicazioni ministeriali, non effettuare l'asporto dopo le 18,00 per evitare effetti sulla movida.</i></p>	<p>2. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.</p>

3. Le attività di cui al primo periodo del comma 1 restano consentite a condizione che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

Invariato

3. Le attività di cui al primo periodo del comma 1 restano consentite a condizione che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

<p>4. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 3.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Invariato</i></p> <p><i>Continuano, pertanto, ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale ANCHE AL CHIUSO, come avviene nelle zone a più alto rischio ARANCIONI e ROSSE</i></p>	<p>4. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 3</p>
<p>5. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Invariato</i></p>	<p>5. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>

di Lazzaro FONTANA (*)

(*) - C.te del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche (RE)

(*) - Componente dell'Ufficio di STAFF della Presidenza Nazionale ANVU